

IMPOSTE INDIRETTE

Bollo virtuale su fatture: verso la segnalazione automatica degli errori

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

LABORATORIO OPERATIVO SULLE RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'imposta di bollo deve essere assolta, in linea generale, sulle fatture (elettroniche o cartacee) non soggette ad imposta sul valore aggiunto, secondo il **principio di alternatività tra Iva ed imposta di bollo**.

L'[articolo 13, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972](#), prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di **2 euro** per ogni esemplare, con riferimento alle "fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti"; l'**imposta non è dovuta quando le somme documentate non superano i 77,47 euro**.

In caso di **fatture emesse in formato cartaceo** (ad esempio, soggetti minimi o forfettari), al superamento della soglia di rilevanza, l'imposta può essere assolta **mediante apposito contrassegno telematico** o, in alternativa, **con modalità virtuali** (di cui all'[articolo 15 D.P.R. 642/1972](#)), previa autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate (modalità in disuso a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica).

Sulle **fatture elettroniche emesse in formato xml e trasmesse allo Sdl**, invece, l'imposta di bollo è corrisposta **esclusivamente con modalità telematica**.

Le **specifiche tecniche** della fatturazione elettronica accolgono tale informazione nel **campo "DatiBollo"**, composto da:

- "BolloVirtuale" che evidenzia **l'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014** (bollo virtuale);
- "ImportoBollo": importo dell'imposta dovuta.

Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare

è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto **l'ammontare dell'imposta dovuta**, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdl, **all'interno dell'area riservata** del soggetto passivo Iva.

Il pagamento dell'imposta potrà essere effettuato **con addebito su conto corrente bancario o postale**, oppure utilizzando il **modello F24** predisposto dalla stessa Agenzia.

Riepilogando, **l'imposta di bollo sulle fatture può essere assolta**:

- mediante contrassegno (per le sole fatture cartacee);
- con le modalità virtuali di cui [all'articolo 15 D.P.R. 642/1972](#) (tanto per le fatture cartacee quanto per quelle emesse con sistemi elettronici);
- con le **modalità individuate dall'articolo 6 del decreto MEF 17.06.2014 (per le fatture elettroniche trasmesse tramite Sdl)**.

In caso di mancato versamento dell'imposta in argomento **le sanzioni variano a seconda della modalità di assolvimento prevista**.

In particolare:

- se l'imposta di bollo è assolta **mediante contrassegno**, la sanzione applicabile è quella dettata dall'[articolo 25, comma 1, D.P.R. 642/1972](#), secondo cui *"chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta"*.
- in caso di **modalità virtuali** (ai sensi [dell'articolo 15 D.P.R. 642/1972](#), oppure dell'[articolo 6 decreto MEF 17.06.2014](#), ma comunque mediante **versamento cumulativo dell'imposta**) trova applicazione la sanzione disposta dall'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#), secondo cui chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti periodici dovuti *"è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato"*. Per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a novanta giorni**, la sanzione di cui sopra è **ridotta alla metà**.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 l'Agenzia delle entrate effettuerà dei controlli automatizzati sul versamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche, grazie anche al maggior grado di dettaglio introdotto nel campo **Natura operazione** dalle nuove specifiche tecniche (versione 1.6). In base ai dati indicati nelle fatture elettroniche transitate dallo Sdl, l'Agenzia delle entrate provvede ad integrare le **fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo**.

Ai sensi dell'[articolo 12-novies D.L. 34/2019](#), **in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia comunicherà al contribuente l'ammontare dell'imposta dovuta e della**

sanzione amministrativa, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute **entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione**, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'**iscrizione a ruolo a titolo definitivo**. **Si attende un decreto del Mef che definisca le procedure attuative** per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni nella misura descritta.

Nelle more del decreto attuativo, **con la risposta n. 14 pubblicata il 10.12.2020 l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti** in materia.

Dal 2021 **la sanzione** di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#), richiamata in precedenza per le fatture elettroniche trasmesse via Sdl, **modulata secondo il momento in cui la tardività è rimossa**:

- **viene comunicata dall'Agenzia delle entrate, insieme all'eventuale imposta, ove dovuta, ed agli interessi, ai sensi dell'[articolo 12-novies, comma 1, D.L. 34/2019](#)**
- **e viene ridotta ad un terzo qualora il contribuente ne effettui il versamento** (e regolarizzi la violazione, in caso di omissione) **entro trenta giorni** dal ricevimento della comunicazione.

La sanzione su cui applicare la riduzione pari ad un terzo (in caso di definizione entro trenta giorni dalla comunicazione) sarà pari:

- **al trenta per cento**, se il versamento è eseguito **oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento**;
- **al quindici per cento**, se il versamento è eseguito **entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento**;
- ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (**un per cento**), se il versamento è eseguito **entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento**.

Il contribuente può comunque **avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso**, ex [articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#), **fino a quando non riceve la comunicazione** – ai sensi dell'[articolo 12-novies - con cui l'Agenzia delle entrate constata la violazione e comunica l'imposta, gli interessi e la sanzione da versare](#).